

LA GIUNTA

Premesso che:

- a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 14.5.2002, con atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Cuneo Dr. P. PANDIANI Rep. n. 10764 del 7.6.2002, veniva stipulata la convenzione con le Cooperative Edilizie STELLA POLARE e VALLI CUNEESI ai sensi dell'articolo 35 della Legge n. 865/71 e con le modalità di cui alla Legge n. 10/77 per la cessione di lotto edificatorio nel P.d.Z. R4BG - Borgo San Giuseppe al fine di realizzare n. 10 alloggi finanziati da assegnare in proprietà (n. 2 alloggi) ed in locazione permanente (n. 8 alloggi);
- nell'articolo 7 della suddetta convenzione, che disciplina le modalità di locazione degli alloggi, si è fatto riferimento alla disciplina relativa al Bando "8° Biennio" anziché al "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata" n. 4 (D.C.R. 812/1994 – D.P.G.R. 2543/1994) del 8 giugno 1994 e s.m.i.;
- dovendo ora la Cooperativa VALLI CUNEESI procedere all'assegnazione degli alloggi, la stessa, con lettera pervenuta il 4.3.2005 prot. n. 12316 ed integrazione del 25.8.2005 prot. n. 44851, ha richiesto di provvedere alla modifica di tale articolo, oltre ad integrare l'articolo 10, in quanto per mero errore materiale è stato omesso il termine "assegnatario";
- ritenuto doversi provvedere alle modifiche necessarie, di seguito illustrate:

"ART. 7 – MODALITÀ' DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI A LOCAZIONE PERMANENTE"

Questo articolo è riferito esclusivamente agli alloggi destinati alla locazione permanente assegnati alla Cooperativa VALLI CUNEESI.

7.1 Assegnazione degli alloggi

Gli alloggi realizzati destinati alla locazione, sono assegnati in godimento ai soci in possesso dei prescritti requisiti, previsti dal "Regolamento per l'esecuzione dei programmi costruttivi di nuove costruzioni e di recupero in regime di edilizia agevolata - convenzionata" n. 4 (D.C.R. 812/1994 – D.P.G.R. 2543/1994) del 8 giugno 1994 e s.m.i. e dai regolamenti approvati dagli organi sociali della stessa cooperativa.

7.2 Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione.

Il canone di locazione degli alloggi ed autorimesse è determinato in base all'art. 9 della L.R. n. 28 del 17 maggio 1976 e s.m.i.

Il canone è costituito:

- a) dalla quota destinata all'ammortamento dei mutui depurata dal contributo statale e regionale;*
- b) da una quota di spese generali di amministrazione determinata in misura non superiore al 5% della quota prevista dalla suddetta lett. a), precedentemente rivalutata;*
- c) da una quota per la manutenzione straordinaria determinata in misura non superiore al 15% della quota prevista dalla succitata lett. a) precedentemente rivalutata, destinata ad alimentare il fondo manutenzione.*

La quota di cui alla precedente lett. a), precedentemente rivalutata, dovrà essere aumentata o diminuita all'inizio di ogni biennio in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., verificatosi tra il sesto mese ante scadenza e il medesimo mese di due anni prima, considerato nella misura del 75% a partire dal 6° anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865."

l'articolo 10 viene così modificato:

**“ART. 10 - REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACQUIRENTI ED ASSEGNATARI DEGLI
ALLOGGI FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE OCCUPAZIONI DEGLI
ALLOGGI E SUCCESSIVE ALIENAZIONI**”

Le parti danno atto che ai fini della verifica dei requisiti e dei redditi dovrà essere trasmessa al Comune per ogni acquirente ed assegnatario una dichiarazione sostitutiva di notorietà – secondo il modello allegato alla presente - nella quale il medesimo dichiara, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti richiesti, nonché la composizione del nucleo familiare ed il calcolo complessivo del reddito familiare, determinato ai sensi dell'art. 21 della L. 457/78.

... OMISSIS “

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96/2002;

Visto l'atto a rogito del Segretario Generale del Comune di Cuneo Dr. P. PANDIANI Rep. n. 10764 del 7.6.2002;

Visto l'art. 20 del Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 48 e 179 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio Arch. Giovanni PREVIGLIANO, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000 n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche agli Articoli 7 e 10 relativamente alla convenzione stipulata con l'atto sopra citato, come in premessa indicati;
2. di dare atto che rimangono invariati gli altri articoli della stessa convenzione;

3. di dare atto che lo schema di convenzione suddetto, parte integrante, con tutte le sue prescrizioni ed impegni, del presente provvedimento, deve intendersi di massima e pertanto l'ufficiale rogante potrà apportare quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione in adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione degli atti;
4. di dare atto che le spese di atto, registrazione, oneri vari saranno a totale carico della Cooperativa Edilizia "VALLI CUNEESI";
5. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Tecnico Direttivo del Settore Programmazione del Territorio geom. Claudio Luciano.